



COMUNE DI MONTAGANO

Provincia di Campobasso

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 3 del 08-02-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO TARI ANNO 2020.

L'anno **2021** il giorno **otto** del mese di **Febbraio** alle ore **19:10**, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito nella sala consiliare il Consiglio comunale in seduta pubblica ordinaria, in prima convocazione.

Sono presenti/assenti:

TULLO GIUSEPPE	P	CATERINA FRANCESCO	A
TOMASSO NICOLA	P	MARIANO CHIARA	P
GALUPPO GIUSEPPE	P	CATERINA GAETANO	P
PRIMIANO FRANCESCA	P	DOMENICO	
LACCITIELLO FABRIZIO	P	IACOVINO RAFFAELE	P
CATERINA ANTONELLO	A	VALENTE ROBERTO	P

PRESENTI N. 9 ASSENTI n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. CIRO RAMUNNI il quale provvede alla redazione del verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, GIUSEPPE TULLO, nella qualità di PRESIDENTE dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

Il responsabile del servizio in ordine alla **regolarità tecnica**;

Il responsabile di ragioneria per quanto concerne la **regolarità contabile**;

ai sensi dell'art 49 e 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 approvativo del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, **hanno espresso parere come nella proposta allegata.**

Premesso che:

0B7 l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente della IUC;

0B7 il comma 738, della Legge n. 160/2019 ha abrogato la predetta IUC per la componente TASI e le disposizioni relative all'IMU di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, l'Imposta Unica Comunale, confermano l'applicazione delle disposizioni relative alla disciplina della TARI, dettate dall'art. 1, commi da 641 a 668, della Legge n. 147/2013;

0B7 l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra le altre, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio comunitario "chi inquina paga";

0B7 la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha introdotto il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per l'individuazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

0B7 l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, nonché le disposizioni per la determinazione delle tariffe TARI per le due macrocategorie di utenze, utenze domestiche ed utenze non domestiche;

0B7 il comma 702, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

Dato atto che:

0B7 ad opera dell'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18 del 2020, è stato previsto che *«i comuni possono, in deroga all'[articolo 1](#), [commi 654 e 683](#), della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»*;

0B7 con delibera del Consiglio Comunale n. 05 del 03/07/2020, il Comune di Montagano ha confermato le tariffe TARI 2019 per l'anno 2020 approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 10/04/2019;

0B7 la richiamata Autorità nazionale ARERA con deliberazione n. 158/2020 ha stabilito specifiche riduzioni per tener conto della minor produzione di rifiuti conseguente alla chiusura forzata, disposta con provvedimenti governativi, di alcune attività economiche, distinguendo tra riduzioni obbligatorie e facoltative, nonché agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche economicamente svantaggiate, attraverso il "bonus sociale";

0B7 la predetta delibera ha rinviato ad un provvedimento successivo l'individuazione delle modalità di copertura del costo delle nuove riduzioni;

0B7 l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, dispone che *«il comune può deliberare, con regolamento di cui all'[articolo 52](#) del citato [decreto legislativo n. 446 del 1997](#), ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»*;

Rilevato che:

0B7 nel *Question time* in Commissione VI Finanze n. 5-05083 – On. Covolo del 26 novembre 2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato quanto segue:

- *«in merito alle misure volte a evitare che la riduzione prevista per le attività produttive non risulti eccessivamente gravosa, la stessa ARERA nella citata Delibera n. 158, adottando le opportune misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19, ha comunque evidenziato che restano ferme "le*

prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie»»;

o «resta impregiudicata quindi la possibilità, già riconosciuta ai Comuni dal comma 660 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, di deliberare con proprio regolamento riduzioni ed esenzioni la cui relativa copertura va, però, assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale degli stessi enti»;

o «per quanto riguarda il riferimento alla “ripartizione dei conguagli tra costi effettivi e sostenuti e costi determinati in tre anni dal 2021”, prevista dal comma 5, ultimo periodo, del citato articolo 107 del decreto legge n. 18 del 2020, che, a parere degli Onorevoli interroganti determinerebbe l'esborso di un servizio maggiorato quest'anno, così trascurando il periodo di emergenza in corso, deve rilevarsi che l'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha istituito un fondo anche per i Comuni proprio al fine di concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali per l'anno 2020, tenendo conto della possibile perdita di entrate connesse all'emergenza Covid-19, compresa la TARI»

o «Dette somme, quindi, proprio in considerazione dell'emergenza in corso, consentono ai Comuni di mantenere in equilibrio il PEF 2020 e conseguentemente di ridurre il relativo onere a carico sugli utenti TARI, nelle annualità successive, in sede di determinazione e ripartizione dei conguagli nei tre anni successivi, ai sensi del menzionato articolo 107 del decreto legge n. 18 del 2020».

Considerato che con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 20/05/2020 il Comune ha deliberato le riduzioni delle tariffe TARI per tener conto della minor produzione dei rifiuti conseguenti agli effetti dell'emergenza sanitaria in corso;

Preso atto che il Comune di Montagano ha finanziato le riduzioni COVID per le utenze non domestiche attraverso le risorse di cui agli artt. 106, del D.L. n. 34/ 2020 e 39 del D.L. n.104/2020);

Richiamato in particolare l'art. 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, disciplinante la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano debba essere validato dall'Ente Territorialmente Competente (ETC), dove regolarmente costituito o, in sua assenza, da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e dall'ente locale;

Preso atto che la medesima disposizione rimette ad ARERA il compito di approvare il PEF integrato, ossia dopo che l'Ente Territorialmente Competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Montagano non è presente e operante l'Ente di Governo d'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono attribuite Comune²;

Esaminato il piano finanziario grezzo del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal gestore del servizio di raccolta rifiuti, società ECOGREEN SRL con sede in Campobasso alla Via Duca d'Aosta n. 63, quale soggetto gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, relativo ai costi riferiti alle attività attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune;

Atteso che il piano finanziario come sopra integrato espone costi complessivi riconosciuti per €. 111.327,00 al netto delle detrazioni di cui alla Determinazione ARERA n. 2/2020/D/rif costituita;

Dato atto che la differenza fra PEF 2020 e PEF 2019, pari ad € 1.537,00 costituisce il conguaglio che “può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”, ai sensi del richiamato art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;

Preso atto che il gestore ha provveduto a trasmettere anche la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili di seguito esposte, come indicato nella citata deliberazione n. 443/2019 di ARERA e della dichiarazione, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la

corrispondenza delle informazioni di natura patrimoniale, economica e finanziaria con i valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie;

Atteso, che è stata effettuata, con esito positivo, la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, effettuata con le modalità inserite nella relazione;

Esaminate altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le “linee guida interpretative”, rese disponibili dal MEF, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2018, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all’art. 16, dell’allegato A, alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Viste le informazioni motivate riportate nella relazione illustrativa del Piano Finanziario opportunamente integrata con il presente atto, al fine di sottoporle ad ARERA sulla base della deliberazione n. 443/2019;

Preso atto che la valorizzazione dei fattori di sharing è avvenuta con riguardo alla necessità di garantire il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario della gestione e del vincolo alla crescita annuale delle tariffe;

Ritenuto, per quanto sopra, di dare atto delle informazioni suddette, come riportate nel Piano finanziario e nei relativi allegati, riportati nell’allegato “A” alla presente deliberazione;

Dato atto che i predetti documenti saranno trasmessi ad ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall’art. 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente”*;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 09/09/2014 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visti, inoltre, l’art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l’anno medesimo;

Considerato che per l’anno 2020, il Comune di MONTAGANO si è avvalso della deroga di cui all’art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020 (decreto “Cura Italia”), che ha consentito di confermare, per l’anno in corso, l’applicazione delle tariffe TARI per l’anno 2019, con approvazione del PEF 2020 entro il 31 dicembre 2020;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Visto l’art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Preso atto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2020, sono assunti tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

Esaminate inoltre le *“Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della L. 147/2013”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell’economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente.*

Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”;

Considerato in ogni caso che l’importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti del Comune di Montagano, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate “Linee Guida”, ammonta ad €. **350,67** /ton e che quindi l’importo del Piano Finanziario complessivo è inferiore al costo standard complessivo pari a €. **357,05**;

Richiamato l’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *“i comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;*

Considerato che, alla luce della situazione di eccezionalità legata all’emergenza epidemiologica generata dal COVID-19, sono state applicate riduzioni alle **utenze non domestiche per le quali è stata prevista la sospensione dell’attività ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27**, per le quali è stata stimata una riduzione complessiva di circa € 389,61 ai sensi dell’art. 1, comma 660, della L. 147/2013, con imputazione ad appositi stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020³;

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento..

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico o, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

Visto l’allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000.

Vista il verbale di validazione del PEF 2020 n.759 del 29 gennaio 2021 da parte del revisore dei conti ai sensi dell’art.6 delibera di Arera 443-19;

Presenti n. 9 Consiglieri, con n. 6 voti favorevoli, n. 3 (Gaetano Caterina, Valente, Iacovino) voti contrari e n.0 astenuti
resi in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano Economico Finanziario ed i documenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2020 che vengono allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- di disporre che il conguaglio di €. **1.537,00** sarà computato tra i costi concorrenti alla definizione delle entrate tariffarie di cui al comma 2.2 del MTR, mediante l’inserimento dello stesso nei piani economici finanziari 2021-2023, per quanto disposto dall’art. 107, del D.L. n. 18/2020;
- di dare atto, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano finanziario, come opportunamente integrata con il presente atto, dei valori dei parametri la cui determinazione è rimessa ad ARERA, ai sensi della deliberazione n. 443/2019;

- di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti n. 9 Consiglieri, con n. 6 voti favorevoli, n. 3 (Gaetano Caterina, Valente, Iacovino) voti contrari e n.0 astenuti resi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
GIUSEPPE TULLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. CIRO RAMUNNI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, certifica che la presente deliberazione:

| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000);

| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000).

Montagano, 00-00-0000

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. CIRO RAMUNNI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.